



**A8-0263/2017**

18.7.2017

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Ulrike Rodust

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	50
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	54
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	55



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio  
(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Procedura legislative ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0493),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0336/2016),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - vista la notifica ufficiale del 29 marzo 2017 in cui il governo del Regno Unito, a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, comunica la sua intenzione di recedere dall'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0263/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Titolo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Proposta di

Proposta di

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale per **determinati** stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e applicare un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi.

*Emendamento*

(4) La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca **per garantire che gli stock delle specie pescate siano ricostituiti e mantenuti al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY)** e applicare un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi.

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(4 bis) Per l'uso delle risorse biologiche marine, il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce esplicitamente l'obiettivo di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, il corrispondente tasso di**

*sfruttamento deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock e successivamente mantenuto.*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 5**

###### *Testo della Commissione*

(5) Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

###### *Emendamento*

(5) Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, ***nel pieno rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili.***

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento Considerando 6**

###### *Testo della Commissione*

(6) Conformemente agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici e contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione e misure di salvaguardia.

###### *Emendamento*

(6) Conformemente agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici e contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione, obiettivi e misure di salvaguardia, ***obiettivi per misure di conservazione e misure tecniche da adottare per giungere ai fini stabiliti all'articolo 15 del medesimo regolamento di evitare e ridurre nella maggior misura possibile le catture accidentali.***

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in un piano pluriennale può essere conferito alla Commissione il potere di istituire riserve di ricostituzione.***

*Motivazione*

*Nella proposta della Commissione manca un riferimento all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base della politica comune della pesca, secondo il quale, in un piano pluriennale, può essere conferito alla Commissione il potere di istituire zone protette biologicamente sensibili.*

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) Alcuni stock di interesse comune sono sfruttati anche da paesi terzi, pertanto è molto importante che l'Unione consulti detti paesi terzi per assicurarsi che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile. In assenza di un accordo formale, l'Unione dovrebbe compiere ogni sforzo in vista della conclusione di disposizioni comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, applicando, mantenendo e promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.***



## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Il piano dovrebbe essere finalizzato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, in particolare a **conseguire** e mantenere ***l'MSY per gli stock considerati***, contribuendo all'attuazione dell'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura e all'applicazione dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca.

#### *Emendamento*

(10) Il piano dovrebbe essere finalizzato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, in particolare a **ricostituire** e mantenere ***gli stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile***, contribuendo all'attuazione dell'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura ***nonché all'applicazione e alla realizzazione degli aspetti socioeconomici della PCP e contribuendo*** all'applicazione dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca ***minimizzando l'impatto negativo della pesca sull'ecosistema marino***.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(10 bis) Il presente piano dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento di un buono stato ecologico, come stabilito nella direttiva 2008/56/CE, e di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat, a norma, rispettivamente, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup> e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio<sup>1 ter</sup>.***

---

<sup>1 bis</sup> ***Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).***

*1<sup>ter</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi specifici stabiliti nei piani pluriennali.

#### *Emendamento*

(11) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi specifici **di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento e conformemente agli obiettivi, ai calendari e ai margini** stabiliti nei piani pluriennali.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(11 bis) Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock gestiti congiuntamente con paesi terzi, devono essere gestiti nella misura del possibile nel quadro di accordi congiunti conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di suddetto regolamento. Inoltre, a tali accordi dovrebbero applicarsi gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 nonché le definizioni di cui all'articolo 4 dello stesso.**

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) Ove non siano disponibili obiettivi specifici relativi *all'MSY* si dovrebbe *applicare l'*approccio precauzionale.

#### *Emendamento*

(14) Ove non siano disponibili obiettivi specifici relativi *al rendimento massimo sostenibile, il piano pluriennale* dovrebbe *stabilire misure sulla base dell'*approccio precauzionale *in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure devono garantire un grado di conservazione degli stock in questione che sia almeno comparabile ai tassi di sfruttamento secondo il rendimento massimo sostenibile, come previsto all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.*

#### *Motivazione*

*Le misure del piano pluriennale, in conformità con l'approccio precauzionale e ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base della PCP, devono garantire la conservazione degli stock in questione almeno ad un livello comparabile agli obiettivi del rendimento massimo sostenibile.*

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(14 bis) La pesca ricreativa può avere un impatto significativo sulle risorse ittiche. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere dati sui quantitativi catturati nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, conformemente alle prescrizioni giuridiche in materia di raccolta di dati. Qualora la pesca ricreativa abbia un impatto negativo rilevante sulle risorse, il piano dovrebbe prevedere la possibilità di stabilire misure*

*di gestione specifiche in linea con il principio di proporzionalità. Le eventuali misure tecniche e di gestione concernenti la pesca ricreativa a livello di Unione dovrebbero essere proporzionate all'obiettivo perseguito.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) Per le unità funzionali di scampo per le quali sono disponibili, è opportuno utilizzare *i seguenti* livelli limite di abbondanza: abbondanza minima (Abundancebuffer), *che corrisponde al valore di riferimento Bbuffer definito dal Consiglio consultivo del Mare del Nord nel piano di gestione a lungo termine per lo scampo del Mare del Nord*<sup>8</sup>, e abbondanza limite (Abundancelimit), *che corrisponde all'abbondanza MSY Btrigger (equivalente a Blim) quale definita* dal CIEM<sup>7</sup>.

#### *Emendamento*

(16) Per le unità funzionali di scampo per le quali sono disponibili, è opportuno utilizzare come livelli limite di abbondanza *i livelli di* abbondanza minima (Abundancebuffer) e *di* abbondanza limite (Abundancelimit) *raccomandati* dal CIEM:

---

<sup>42</sup> *A Long Term Management Plan for North Sea Nephrops (Piano di gestione a lungo termine per lo scampo del Mare del Nord)*

#### *Motivazione*

*Non è opportuno fare riferimento a una raccomandazione del Consiglio consultivo all'interno di un testo legislativo.*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 17**

#### *Testo della Commissione*

(17) È opportuno prevedere adeguate

#### *Emendamento*

(17) È opportuno prevedere adeguate

misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tali livelli. Le misure di salvaguardia dovrebbero comprendere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici segnalano la necessità di misure correttive. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da ogni altra misura adeguata, quali misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tali livelli. Le misure di salvaguardia dovrebbero comprendere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i **migliori** pareri scientifici **disponibili** segnalano la necessità di misure correttive. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da ogni altra misura adeguata, quali misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) È opportuno *che il TAC per lo scampo nelle zone CIEM IIa e IV sia fissato a un valore corrispondente alla somma dei limiti di cattura stabiliti per ciascuna unità funzionale e per i rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali all'interno di tale zona TAC. Tuttavia, ciò non osta all'adozione di misure* volte a proteggere *specifiche* unità funzionali.

#### *Emendamento*

(19) *Per ogni unità funzionale è opportuno stabilire ogni qualvolta possibile un proprio TAC per lo scampo. Occorre eventualmente adottare misure separate* volte a proteggere *le rispettive* unità funzionali.

#### *Motivazione*

*Stabilendo un TAC comune per unità funzionali distinte, non si garantisce che lo scampo non sia oggetto di sfruttamento eccessivo in una delle unità funzionali. Anche se il CIEM raccomanda da diversi anni TAC distinti per le singole unità funzionali, in queste zone vengono decisi TAC per l'intera zona.*

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 20

*Testo della Commissione*

(20) Per garantire la conformità all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di **gestione supplementari**.

*Emendamento*

(20) Per garantire la conformità all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere **altre** misure di **conservazione, in particolare misure per eliminare gradualmente i rigetti in mare, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, o per ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema, da specificare ulteriormente, ove appropriato, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013**.

*Motivazione*

*Modifiche ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base della PCP.*

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento  
Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) È opportuno stabilire, per gli stock demersali, soglie al di sopra delle quali i pescherecci sono tenuti a sbarcare le catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 5, del suddetto regolamento, in modo da garantire un controllo efficace **degli stock disciplinati** dal presente regolamento.

*Emendamento*

(25) È opportuno stabilire, per gli stock demersali, soglie al di sopra delle quali i pescherecci sono tenuti a sbarcare le catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 5, del suddetto regolamento, in modo da garantire un controllo efficace **dello sbarco delle catture disciplinato** dal presente regolamento.

*Motivazione*

*Adeguamento alla formulazione del considerando 28 del piano pluriennale per il Mar*

*Baltico.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Considerando 26**

#### *Testo della Commissione*

(26) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano sulla base dei pareri scientifici; il piano dovrebbe essere valutato ogni cinque anni. Questo periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

#### *Emendamento*

(26) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano sulla base dei **migliori** pareri scientifici **disponibili**; il piano dovrebbe essere valutato **entro ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente** ogni cinque anni. Questo periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il "piano") per gli stock demersali nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV ("Mare del Nord") e per le attività di pesca che sfruttano tali stock.

#### *Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il "piano") per gli stock demersali nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV ("Mare del Nord" **si riferisce a tali tre zone**) e per le attività di pesca, **inclusa la pesca ricreativa**, che sfruttano tali stock.

## **Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2.** *In deroga al paragrafo 1, gli articoli 4, 5, 6 e 8 si applicano alle zone in cui sono presenti gli stock dei gruppi da 1 a 4 quali definiti all'articolo 2.*

*soppresso*

*Motivazione*

*Il presente emendamento fa parte di una serie di emendamenti intesi a creare un sistema meno complesso costituito da due gruppi.*

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *Qualora, sulla base dei pareri scientifici o di una richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione ritenga che l'elenco di cui all'articolo 2 debba essere adeguato, la Commissione può presentare una proposta di modifica di tale elenco.*

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter.** *Il presente regolamento riporta inoltre i dettagli per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per tutte le specie di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 diverse dagli stock già identificati al paragrafo 1 del presente articolo.*



## Emendamento 24

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 1

##### *Testo della Commissione*

(1) "Stock demersali": le specie di pesce tondo, pesce piatto *e* scampo che vivono sul fondo della colonna d'acqua o in prossimità di questo.

##### *Emendamento*

(1) "Stock demersali": le specie di pesce tondo, pesce piatto, *pesce cartilagineo*, scampo (*Nephrops norvegicus*) *e gambero boreale* (*Pandalus borealis*) che vivono sul fondo della colonna d'acqua o in prossimità di questo.

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(1 bis) "Migliori pareri scientifici disponibili": i pareri scientifici che sono stati riesaminati dal CIEM e dallo CSTEP e si basano sui più recenti dati disponibili che soddisfano tutti i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e in particolare al suo articolo 25.***

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(1 ter) "Intervalli di valori  $F_{MSY}$ ": intervalli di valori calcolati dal CIEM che intendono garantire che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto al rendimento massimo sostenibile. Al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, di modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore  $B_{lim}$  non sia superiore al 5 %. Detto limite superiore corrisponde anche alla norma***

*raccomandata dal CIEM ("advice rule"), secondo cui, quando la biomassa dello stock riproduttivo è inferiore al proprio punto di riferimento minimo ( $MSY B_{trigger}$ ),  $F$  va ridotto a un valore che non superi il valore limite superiore che corrisponde al valore del punto  $F_{MSY}$  moltiplicato per la biomassa dello stock riproduttivo nell'anno TAC diviso per  $MSY B_{trigger}$ .*

#### *Motivazione*

*Ci dovrebbe essere un chiaro riferimento alla norma raccomandata dal CIEM non solo nei considerando, ma anche nel dispositivo del piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord.*

### **Emendamento 27**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 quater) "MSY  $F_{lower}$ " e "MSY  $F_{upper}$ ": rispettivamente il valore minimo e il valore massimo all'interno dell'intervallo  $F_{MSY}$ .*

#### *Motivazione*

*Questa definizione è stata mutuata dal Piano pluriennale per il Mar Baltico e introduce i concetti cui fa riferimento la versione dell'allegato I emendata dalla relatrice.*

### **Emendamento 28**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2) "Gruppo 1": gli stock demersali di seguito indicati, per i quali il piano stabilisce obiettivi specifici in termini di intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate alla biomassa:

(2) "Gruppo 1": gli stock demersali di seguito indicati, per i quali il piano stabilisce obiettivi specifici in termini di intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate alla biomassa, *come elencato agli allegati I e II:*

a) merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nella sottozona IV e nelle divisioni VIIId e IIIa ovest (***Mare del Nord, Manica orientale***, Skagerrak), di seguito denominato "merluzzo bianco ***del Mare del Nord***";

b) eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*) nella sottozona IV e nelle divisioni VIa e IIIa ovest (***Mare del Nord, acque ad ovest della Scozia***, Skagerrak), di seguito denominato "eglefino";

c) passera di mare (*Pleuronectes platessa*) nella sottozona IV (Mare del Nord) e nella divisione IIIa (Skagerrak), di seguito denominata "passera ***del Mare del Nord***";

d) merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*) nelle sottozone IV e VI e nella divisione IIIa (***Mare del Nord, Rockall e acque ad ovest della Scozia***, Skagerrak e Kattegat), di seguito denominato "merluzzo carbonaro";

e) sogliola (*Solea solea*) nella sottozona IV (Mare del Nord), di seguito denominata "sogliola ***del Mare del Nord***";

f) sogliola (*Solea solea*) nella divisione IIIa e nelle sottodivisioni 22-24 (***Skagerrak e Kattegat***, Mar Baltico occidentale), di seguito denominata "sogliola ***del Kattegat***";

g) merlano (*Merlangius merlangus*) nella sottozona IV e nella divisione VIIId (***Mare del Nord e Manica orientale***), di seguito denominato "merlano ***del Mare del Nord***".

a) merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nella sottozona IV (***Mare del Nord***) e nelle divisioni VIIId (***Manica orientale***) e IIIa ovest (Skagerrak), di seguito denominato "merluzzo bianco ***nella sottozona IV e nelle divisioni VIIId e IIIa ovest***";

b) eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*) nella sottozona IV (***Mare del Nord***) e nelle divisioni VIa (***acque ad ovest della Scozia***) e IIIa ovest (Skagerrak), di seguito denominato "eglefino ***nella sottozona IV e nelle divisioni VIa e IIIa ovest***";

c) passera di mare (*Pleuronectes platessa*) nella sottozona IV (Mare del Nord) e nella divisione IIIa (Skagerrak), di seguito denominata "passera di mare ***nella sottozona IV e nella divisione IIIa***";

d) merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*) nelle sottozone IV (***Mare del Nord***) e VI (***acque ad ovest della Scozia e Rockall***) e nella divisione IIIa (Skagerrak e Kattegat), di seguito denominato "merluzzo carbonaro ***nelle sottozone IV e VI e nella divisione IIIa***";

e) sogliola (*Solea solea*) nella sottozona IV (Mare del Nord), di seguito denominata "sogliola ***nella sottozona IV***";

f) sogliola (*Solea solea*) nella divisione IIIa (***Skagerrak e Kattegat***) e nelle sottodivisioni 22-24 (Mar Baltico occidentale), di seguito denominata "sogliola ***nella divisione IIIa e nelle sottodivisioni 22-24***";

g) merlano (*Merlangius merlangus*) nella sottozona IV (***Mare del Nord***) e nella divisione VIIId (Manica orientale), di seguito denominato "merlano ***nella sottozona IV e nella divisione VIIId***";

***g bis) rana pescatrice (Lophius piscatorius) nella divisione IIIa (Skagerrak e Kattegat) e nelle sottozone IV (Mare del Nord) e VI (acque ad ovest della Scozia e Rockall);***

***g ter) gambero boreale (Pandalus***

*borealis) nelle divisioni IVa est e IIIa;*  
*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di modificare l'elenco degli stock del gruppo 1, come stabilito al primo paragrafo del presente punto e negli allegati I e II del presente regolamento, nel rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili.*

*(\* Da aggiungere agli allegati)*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 3**

#### *Testo della Commissione*

(3) "Gruppo 2": le unità funzionali (FU) di scampo (*Nephrops norvegicus*) di seguito indicate, per le quali il piano stabilisce obiettivi specifici in termini di intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate all'abbondanza:

#### *Emendamento*

(3) "Gruppo 2": le unità funzionali (FU) di scampo (*Nephrops norvegicus*) di seguito indicate, per le quali il piano stabilisce obiettivi specifici in termini di intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate all'abbondanza, **come definito agli allegati I e II:**

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 7**

#### *Testo della Commissione*

(7) **"Gruppo 6": le specie vietate, di cui è vietata la pesca, e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nell'ambito della politica comune della pesca nel Mare del Nord.**

#### *Emendamento*

**soppresso**

#### *Motivazione*

*La proposta di regolamento sulle misure tecniche (articolo 18) e il regolamento (UE) n. 1380/2013 (articoli 12 e 13) consentono già di adottare misure per queste specie.*

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 8

*Testo della Commissione*

(8) *"Gruppo 7": gli stock demersali per i quali atti normativi dell'Unione diversi dal presente regolamento stabiliscono obiettivi specifici in termini di intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate alla biomassa.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 bis) Si apportano modifiche agli stock interessati soltanto sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.*

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 10

*Testo della Commissione*

10. "MSY Btrigger": il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine *l'MSY*.

*Emendamento*

10. "MSY Btrigger": il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine *il rendimento massimo sostenibile*.

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 bis) "Pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi.*

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

1. Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ***definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, favorisce un equo tenore di vita per coloro che dipendono dalle attività della pesca, tenendo conto degli aspetti socioeconomici***, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. ***Il tasso di sfruttamento in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile deve essere progressivamente raggiunto quanto prima, e comunque entro il 2020, e successivamente mantenuto in tutte le circostanze e per tutti gli stock ai quali si applica il presente regolamento. Per gli stock per i quali non sono disponibili pareri e dati scientifici, devono essere soddisfatte le misure specifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE)***

*n. 1380/2013, che prevede la garanzia di conservazione degli stock interessati a un livello almeno comparabile alle specifiche per il rendimento massimo sostenibile.*

*Motivazione*

*Le specifiche in termini di obiettivi e tempi di cui al regolamento di base della PCP devono valere allo stesso modo per gli stock di tutti i gruppi.*

**Emendamento 36**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi socioeconomici enunciati all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare mantenere il tenore di vita di coloro che dipendono dalle attività di pesca, mantenere un mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura efficiente e trasparente e garantire condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione.***

*Motivazione*

*Il piano pluriennale deve sempre includere le considerazioni e gli obiettivi socioeconomici della PCP e non ignorarli.*

**Emendamento 37**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. *Esso è*

3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino, *in particolare sugli habitat*

coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

***vulnerabili e le specie protette, inclusi mammiferi e uccelli marini, siano ridotti al minimo. Il piano è complementare e coerente con l'approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca, definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 9), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, nonché con gli obiettivi e le disposizioni della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE. Inoltre, il piano prevede misure volte a mitigare gli effetti socioeconomici negativi e a consentire agli operatori economici di acquisire maggiore visibilità a lungo termine.***

## **Emendamento 38**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Il piano contribuisce a far sì che gli stock sfruttati in gestione congiunta con i paesi terzi, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, siano gestiti conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e che le possibilità di pesca non superino in totale gli intervalli di valore enunciati all'allegato I del presente regolamento.***



## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 ter.** *Il piano tiene conto delle relazioni bilaterali dell'Unione con i paesi terzi. I futuri accordi bilaterali con paesi terzi tengono conto del piano.*

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) ***contribuire alla*** realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

b) ***la*** realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis.** *Tutte le misure nel quadro del piano sono adottate in linea con i migliori pareri scientifici disponibili conformemente all'articolo 2, punto 1 bis, del presente regolamento. I migliori pareri scientifici disponibili sono riesaminati dal CIEM o dallo CSTEP al più tardi nel momento in cui la Commissione propone le suddette misure a norma degli articoli 4, 5, 6 e 18 del presente regolamento e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.*

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. I tassi-obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock dei gruppi 1 e 2, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli di valori di cui all'allegato I.

##### *Emendamento*

1. I tassi-obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock dei gruppi 1 e 2, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli di valori di cui all'allegato I ***nonché corrispondere agli obiettivi indicati all'articolo 3, paragrafo 1.***

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna A, del presente regolamento.

##### *Emendamento*

2. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, ***e dell'articolo 17*** del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca ***sono stabilite in conformità degli obiettivi e degli obiettivi specifici del piano nonché dei migliori pareri scientifici disponibili***, e rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna A, del presente regolamento.

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli corrispondenti a livelli di mortalità per pesca inferiori a quelli definiti all'allegato I, ***colonna A.***

##### *Emendamento*

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli corrispondenti a livelli di mortalità per pesca inferiori a quelli definiti all'allegato I.

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) se, sulla base **di pareri o dati** scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

##### *Emendamento*

a) se, sulla base **dei migliori** pareri scientifici **disponibili**, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***a bis) se le decisioni di svolgere attività di pesca al limite superiore dell'intervallo sono supportate dai migliori pareri scientifici disponibili, conformemente all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le prove scientifiche circostanziate sono rese pubbliche almeno quattro settimane prima dell'adozione delle decisioni sulle possibilità di pesca a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dell'allegato I, colonna B;***

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) se, sulla base **di pareri o dati** scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure

##### *Emendamento*

b) se, sulla base **dei migliori** pareri scientifici **disponibili**, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure

## **Emendamento 48**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis.** *Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che vi sia una probabilità inferiore al 5 % che la biomassa dello stock riproduttore scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore ( $B_{lim}$ ) definito in particolare all'allegato II, colonna B.*

*Motivazione*

*Per analogia con l'articolo 4, paragrafo 7, del piano pluriennale per il Mar Baltico.*

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 ter.** *Qualora, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, la Commissione ritenga che gli intervalli di mortalità per pesca stabiliti all'allegato I non esprimano più correttamente gli obiettivi del piano, essa può presentare d'urgenza una proposta ai fini della modifica di tali intervalli.*

*Motivazione*

*È opportuno riprendere le disposizioni del piano di gestione del Mar Baltico.*

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Le possibilità di pesca per gli stock

1. Le possibilità di pesca per gli stock

PE594.033v02-00

28/55

RR\1131447IT.docx

dei gruppi 3 e 4 sono conformi ai pareri scientifici relativi al rendimento massimo sostenibile.

dei gruppi 3 e 4 sono conformi ai **migliori** pareri scientifici **disponibili** relativi al rendimento massimo sostenibile.

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. In mancanza di pareri scientifici sul tasso di mortalità per pesca compatibile con il rendimento massimo sostenibile, le possibilità di pesca sono **conformi ai pareri scientifici intesi a garantire la sostenibilità degli stock** in linea con l'approccio precauzionale.

#### *Emendamento*

2. In mancanza di pareri **e dati** scientifici sul tasso di mortalità per pesca compatibile con il rendimento massimo sostenibile, le possibilità di pesca **e le misure** sono **stabilite** in linea con l'approccio precauzionale **in materia di gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in conformità agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.**

#### *Motivazione*

*È importante sottolineare che si applica l'approccio precauzionale di cui al regolamento di base della PCP, affinché, in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del suddetto regolamento di base, gli stock in questione beneficino di un livello di protezione almeno comparabile a quello applicabile al tasso di sfruttamento che permette di ottenere il rendimento massimo sostenibile.*

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli stock del gruppo 5 sono gestiti sulla base dell'approccio precauzionale in linea con i pareri scientifici.

#### *Emendamento*

Gli stock del gruppo 5 sono gestiti sulla base dell'approccio precauzionale in **materia di gestione della pesca ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in linea con i migliori pareri scientifici disponibili e con gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento. La mancanza di dati**

*scientifici adeguati non giustifica il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle risorse biologiche marine.*

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Quando i pareri scientifici indicano che per un dato anno la biomassa riproduttiva di uno degli stock del gruppo 1 è inferiore all'MSY Btrigger o che l'abbondanza di una delle unità funzionali del gruppo 2 è inferiore all'Abundance buffer di cui all'allegato II, colonna A, vengono adottate tutte le misure correttive necessarie per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito all'allegato I, colonna A, tenendo conto del calo della biomassa o dell'abbondanza.

#### *Emendamento*

1. Quando i **migliori** pareri scientifici **disponibili** indicano che per un dato anno la biomassa riproduttiva di uno degli stock del gruppo 1 è inferiore all'MSY Btrigger o che l'abbondanza di una delle unità funzionali del gruppo 2 è inferiore all'Abundance buffer di cui all'allegato II, colonna A, vengono adottate tutte le misure correttive necessarie per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, le possibilità di pesca sono fissate a livelli **che, in proporzione alla diminuzione della biomassa e in conformità della norma raccomandata dal CIEM, sono** compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito all'allegato I, colonna A, tenendo conto del calo della biomassa o dell'abbondanza. **Si applica la norma raccomandata dal CIEM di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1 ter.**

#### *Motivazione*

*Dal momento che la norma raccomandata dal CIEM la base per calcolare gli intervalli di valori proposti, essa deve essere la condizione per la loro applicazione.*

## **Emendamento 54**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al Blim o che l'abbondanza di una delle unità funzionali di scampo è inferiore all'Abundancelimit di cui all'allegato II, colonna B, del presente regolamento, vengono adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra del livello atto a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, tali misure correttive comprendono, in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

*Emendamento*

2. Quando i **migliori** pareri scientifici **disponibili** indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al Blim o che l'abbondanza di una delle unità funzionali di scampo è inferiore all'Abundancelimit di cui all'allegato II, colonna B, del presente regolamento, vengono adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra del livello atto a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, tali misure correttive comprendono, in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Quando i migliori pareri scientifici disponibili indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva di uno degli stock alla quale si applica il presente regolamento è inferiore all' $MSY B_{trigger}$ , sono adottate tutte le azioni correttive opportune per garantire che lo stock torni rapidamente al livello atto a produrre il rendimento massimo sostenibile, e la mortalità per pesca è ridotta in modo lineare in proporzione al calo della biomassa e in conformità della norma raccomandata dal CIEM. Si applica la norma raccomandata dal CIEM di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1 ter.**

*Motivazione*

*Anche per i gruppi 3, 4, 5 e 7 devono essere possibili misure di salvaguardia, quali la*

*riduzione della mortalità per pesca o altre azioni correttive per ridurre le catture, che vanno oltre le misure tecniche.*

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. Quando i migliori pareri scientifici disponibili indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock ai quali si applica il presente regolamento è inferiore al  $B_{lim}$  o a un valore limite corrispondente, vengono adottate azioni correttive supplementari per garantire che lo stock torni rapidamente al di sopra del livello atto a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, le azioni correttive possono comprendere un'adeguata riduzione delle possibilità di pesca o la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock in questione.***

*Motivazione*

*Anche per i gruppi di 3, 4, 5 e 7 devono essere possibili misure di salvaguardia, quali la sospensione delle attività di pesca o altre azioni correttive per ridurre le catture, che vanno oltre le misure tecniche.*

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quater. Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:***

***a) misure di emergenza conformemente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;***

***b) misure di cui agli articoli 11 e 11 bis del presente regolamento.***

***La scelta tra le misure previste al presente***



*articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa dello stock riproduttore è inferiore ai livelli di cui al paragrafo 1.*

*Motivazione*

*È opportuno riprendere le disposizioni del piano di gestione del Mar Baltico.*

**Emendamento 58**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – titolo**

*Testo della Commissione*

Misure specifiche di conservazione per i gruppi da 3 a 7

*Emendamento*

Misure specifiche di conservazione

**Emendamento 59**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Quando i pareri scientifici indicano che è necessaria un'azione correttiva per **la conservazione di uno degli stock demersali dei gruppi da 3 a 7 o quando la biomassa riproduttiva di uno degli stock del gruppo 1 o l'abbondanza di una delle unità funzionali del gruppo 2 per un determinato anno è inferiore ai valori di riferimento per la conservazione** di cui **all'allegato II, colonna A**, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda:

*Emendamento*

Quando i **migliori** pareri scientifici **disponibili** indicano che è necessaria un'azione correttiva per **garantire che tutti gli** stock a cui si applica il presente regolamento siano gestiti conformemente agli obiettivi di cui **all'articolo 3** del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda:

*Motivazione*

*Allineamento con il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, del piano pluriennale per il Mar*

*Baltico, che consente di adottare atti delegati che possono essere utilizzati per garantire la conservazione degli stock, ridurre le catture accidentali o ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema marino.*

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – comma 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) *le* caratteristiche *degli* attrezzi da pesca, in particolare le dimensioni di maglia, le dimensioni dell'amo, la configurazione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'uso di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;

##### *Emendamento*

a) ***la definizione delle*** caratteristiche ***e delle specifiche relative agli*** attrezzi da pesca, in particolare le dimensioni di maglia, le dimensioni dell'amo, la configurazione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'uso di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività, ***segnatamente per ridurre le catture accidentali di stock del gruppo 6;***

##### *Motivazione*

*Adeguamento a quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera b, del regolamento di base della PCP.*

## **Emendamento 61**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

##### ***Articolo 9 bis***

***Identificazione delle zone di deposito delle uova e delle riserve di ricostituzione degli stock ittici***

***Entro e non oltre il 2020 gli Stati membri identificano le zone di deposito delle uova e le zone ove sia chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e formulano raccomandazioni comuni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento, per l'istituzione di***

***riserve di ricostituzione degli stock ittici  
cui si applica il presente regolamento.***

*Motivazione*

*L'articolo è conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di base della PCP.*

**Emendamento 62**

**Proposta di regolamento  
Articolo 10 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Totale ammissibile di catture***

***Possibilità di pesca***

**Emendamento 63**

**Proposta di regolamento  
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. In sede di assegnazione delle  
possibilità di pesca a loro disposizione, gli  
Stati membri tengono conto di criteri  
oggettivi e trasparenti in conformità  
dell'articolo 17 del regolamento (UE)  
n. 1380/2013.***

**Emendamento 64**

**Proposta di regolamento  
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Nella gestione congiunta degli  
stock condivisi con paesi terzi, gli Stati  
membri consentono lo scambio di  
contingenti, conformemente al disposto  
dell'articolo 33, paragrafo 2, del  
regolamento (UE) n. 1380/2013.***

### *Motivazione*

*Lo scambio di contingenti con paesi terzi relativamente agli stock transzonali è uno strumento importante per garantire un uso ottimale delle possibilità di pesca disponibili.*

## **Emendamento 65**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. ***Fatto salvo l'articolo 8, il TAC*** per lo stock di scampo nelle zone CIEM IIa e IV ***corrisponde alla somma dei*** limiti di cattura ***delle*** unità funzionali e ***dei*** rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.

#### *Emendamento*

2. Per lo stock di scampo nelle zone CIEM IIa e IV ***sono stabiliti*** limiti di cattura ***per le singole*** unità funzionali e ***un TAC comune per i*** rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.

### *Motivazione*

*L'abbondanza di scampo può variare notevolmente nelle singole unità funzionali. Fissando un TAC comune corrispondente alla somma degli stock all'interno e all'esterno delle unità funzionali, la pressione delle attività di pesca potrebbe essere eccessiva in alcune unità funzionali, mentre in altre le possibilità di pesca potrebbero rimanere inutilizzate.*

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### ***Articolo 10 bis***

#### ***Impatto della pesca ricreativa***

1. ***Tutti i dati disponibili sulle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa sono esaminate al fine di valutarne il probabile impatto sugli stock delle specie regolamentate.***

2. ***Il Consiglio esamina la valutazione di cui al primo paragrafo. Per quanto riguarda gli stock per i quali le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa sono ritenute significative, al momento della definizione delle***

*possibilità di pesca, il Consiglio tiene conto delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa, tra l'altro:*

- a) prendendo in considerazione il totale delle stime delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa, ottenute dai migliori pareri scientifici disponibili, e i migliori pareri scientifici disponibili sulle opportunità di pesca commerciale in quanto cattura totale corrispondente ai tassi-obiettivo di mortalità per pesca;*
- b) imponendo restrizioni sulla pesca ricreativa, tra cui limitazioni delle catture giornaliere e il fermo stagionale; o*
- c) altri mezzi ritenuti opportuni.*

## **Emendamento 67**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – titolo**

*Testo della Commissione*

Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco  
*per i gruppi da 1 a 7*

*Emendamento*

Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco

## **Emendamento 68**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) le esenzioni dall'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali *prove scientifiche* dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco;

*Emendamento*

a) le esenzioni dall'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali *i migliori pareri scientifici disponibili* dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco;

## **Emendamento 69**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) le disposizioni specifiche sulla documentazione delle catture, in particolare *al fine di monitorare l'attuazione* dell'obbligo di sbarco, e

*Emendamento*

c) le disposizioni specifiche sulla documentazione delle catture, in particolare *a fini di monitoraggio e controllo onde garantire condizioni di parità assicurando il pieno rispetto* dell'obbligo di sbarco, e

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, in particolare a proteggere il novellame e i pesci in riproduzione.*

**Emendamento 71**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 11 bis*

*Misure tecniche*

*1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche:*

*a) l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al*

*minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;*

*b) l'indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;*

*c) le limitazioni o i divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e delle attività di pesca in zone o periodi specifici per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, oppure per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; e*

*d) la fissazione di taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock cui si applica il presente regolamento, per garantire la protezione del novellame.*

*2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.*

#### *Motivazione*

*Il presente emendamento riprende l'articolo 8 del piano di gestione del Mar Baltico. La proposta della Commissione associa la questione delle misure tecniche unicamente al concetto di misure di salvaguardia di uno stock. Questo approccio è troppo riduttivo. È opportuno introdurre un capitolo specifico che consenta di predisporre misure tecniche di natura generale.*

#### **Emendamento 72**

##### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. In aggiunta all'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione*

*soppresso*

*di lunghezza fuori tutto compresa tra otto e dodici metri notificano alle autorità competenti dello Stato membro costiero, almeno un'ora prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1224/2009 quando detengono a bordo almeno uno dei seguenti quantitativi di pesce:*

- a) Gruppo 1: 1 000 kg, e/o*
- b) Gruppi 2 e 4: 500 kg, e/o*
- c) Gruppo 3: 1 000 kg, e/o*
- d) Gruppo 7: 1 000 kg.*

#### *Motivazione*

*Data la complessità in termini di gestione dovuta all'elevato numero di gruppi proposti, il presente emendamento suggerisce di attenersi alle disposizioni del regolamento sul controllo, conformemente al principio "legiferare meglio" e alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella sua relazione d'iniziativa concernente l'armonizzazione dei controlli sulla pesca.*

### **Emendamento 73**

#### **Proposta di regolamento Articolo 15**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 15**

**soppresso**

***Obblighi relativi al giornale di bordo per i gruppi da 1 a 7***

***In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che praticano la pesca di stock demersali tengono un giornale di bordo delle loro attività in conformità dell'articolo 14 del medesimo regolamento.***

#### *Motivazione*

*La presente disposizione non rientra nell'ambito di un piano di gestione e deve essere oggetto*



*di più ampie discussioni in fase di revisione del regolamento sul controllo.*

## **Emendamento 74**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Entro **cinque** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano sugli stock a cui si applica il presente regolamento e sulle attività di pesca che sfruttano tali stock. La Commissione trasmette i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### *Emendamento*

Entro **tre** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano sugli stock a cui si applica il presente regolamento e sulle attività di pesca che sfruttano tali stock, ***valuta in che misura siano stati rispettati gli obiettivi del presente regolamento, compresa la ricostituzione degli stock ittici, portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e verifica i progressi verso un buono stato ecologico.*** La Commissione trasmette i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. ***Se ritenuto necessario, la Commissione può presentare la relazione a una data anteriore.***

***La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e alla situazione degli stock ittici con riferimento alle acque e agli stock oggetto del presente regolamento, quanto prima dopo l'adozione del regolamento annuale che stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione. Detta relazione è allegata alla relazione annuale di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1380/2013.***

***La relazione contiene:***

***(1) i pareri scientifici esaustivi sulla base dei quali sono state stabilite le possibilità di pesca; e***

*(2) una giustificazione scientifica della conformità delle possibilità di pesca stabilite con gli obiettivi e le disposizioni del presente regolamento, con particolare riferimento ai tassi-obiettivo di mortalità per pesca.*

## **Emendamento 75**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 18 bis**

*Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca*

*Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.*

*(Questo articolo dovrebbe essere incluso nel capo X)*

#### *Motivazione*

*L'emendamento inserisce il disposto dell'articolo 17 del piano pluriennale per Mar Baltico, relativo al sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca al fine di realizzare gli obiettivi del piano.*

## **Emendamento 76**

### **Proposta di regolamento Allegato 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Allegato I**

#### **Allegato I**

**Tassi-obiettivo di mortalità per pesca**

**Tassi-obiettivo di mortalità per pesca**

**1. Gruppo 1**

**1. Gruppo 1**

**Stock**

**Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili**

**Stock**

**Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili**

con il conseguimento  
del rendimento  
massimo sostenibile  
(FMSY)

Colonn  
a A                  Colonn  
a B

con il conseguimento  
del rendimento  
massimo sostenibile  
(FMSY)

Colonn  
a A                  Colonn  
a B

*I dati indicati nella tabella provengono  
dal CIEM riguardo alla più recente  
richiesta specifica, la "Richiesta  
presentata dall'UE al CIEM di fornire  
intervalli  $F_{MSY}$  per alcuni stock del Mare  
del Nord e del Mar Baltico"*

Merluzzo bianco <i>del Mare del Nord</i>	<b>0.22 – 0.33</b>	<b>0.33 – 0.49</b>	Merluzzo bianco <i>nella sottozona IV e nelle divisioni VII d e III a ovest</i>	<b>FMSY lower - FMSY</b>	<b>FMSY - FMSY upper</b>
Eglefino	<b>0.25 – 0.37</b>	<b>0.37 – 0.52</b>	Eglefino <i>nella sottozona IV e nelle divisioni VI a e III a ovest</i>	<b>FMSY lower - FMSY</b>	<b>FMSY - FMSY upper</b>
Passera <i>del Mare del Nord</i>	<b>0.13 – 0.19</b>	<b>0.19 – 0.27</b>	Passera di mare <i>nella sottozona IV e nella divisione III a</i>	<b>FMSY lower - FMSY</b>	<b>FMSY - FMSY upper</b>
Merluzzo carbonaro	<b>0.20 – 0.32</b>	<b>0.32 – 0.43</b>	Merluzzo carbonaro <i>nelle sottozone IV e VI e nella divisione III a</i>	<b>FMSY lower - FMSY</b>	<b>FMSY - FMSY upper</b>
Sogliola <i>del Mare del Nord</i>	<b>0.11 – 0.20</b>	<b>0.20 – 0.37</b>	Sogliola <i>nella sottozona IV</i>	<b>FMSY lower - FMSY</b>	<b>FMSY - FMSY upper</b>
Sogliola <i>del Kattegat</i>	<b>0.19 – 0.22</b>	<b>0.22 – 0.26</b>	Sogliola <i>nella divisione</i>	<b>FMSY lower - FMSY</b>	<b>FMSY - FMSY</b>

			<i>IIIa e nelle sottodivisioni i 22-24</i>		
				<i>upper</i>	
Merlano <i>del Mare del Nord</i>	<i>da fissare</i>	<i>da fissare</i>	Merlano <i>nella sottozona IV e nella divisione VIIId</i>	<i>FMSY lower - FMSY</i>	<i>FMSY - FMSY upper</i>
			<i>Rana pescatrice nella divisione IIIa e nelle sottozone IV e VI</i>	<i>FMSY lower - FMSY</i>	<i>FMSY - FMSY upper</i>
			<i>Gambero boreale nelle divisioni IVa est e IIIa</i>	<i>FMSY lower - FMSY</i>	<i>FMSY - FMSY upper</i>
2. Gruppo 2			2. Gruppo 2		
Unità funzionali di scampo (FU)	Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY) (tasso di prelievo)		Unità funzionali di scampo (FU)	Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY) (tasso di prelievo)	
	Colonna A	Colonna B		Colonna A	Colonna B
<i>I dati indicati nella tabella provengono dal CIEM riguardo alla più recente richiesta specifica, la "Richiesta presentata dall'UE al CIEM di fornire intervalli F<sub>MSY</sub> per alcuni stock del Mare del Nord e del Mar Baltico"</i>					
Divisione IIIa FU 3 e 4	<i>0.056 – 0.079</i>	<i>0.079 – 0.079</i>	Divisione IIIa FU 3 e 4	<i>FMSY lower - FMSY</i>	<i>FMSY - FMSY upper</i>
Farn Deeps FU 6	<i>0.07 – 0.081</i>	<i>0.081 – 0.081</i>	Farn Deeps FU 6	<i>FMSY lower - FMSY</i>	<i>FMSY - FMSY upper</i>
Fladen	<i>0.066 –</i>	<i>0.075 –</i>	Fladen	<i>FMSY</i>	<i>FMSY -</i>

Ground FU 7	<b>0.075</b>	<b>0.075</b>	Ground FU 7	<b>lower - FMSY</b>	<b>FMSY upper</b>
Firth of Forth FU 8	<b>0.106 – 0.163</b>	<b>0.163 – 0.163</b>	Firth of Forth FU 8	<b>FMSY lower - FMSY</b>	<b>FMSY - FMSY upper</b>
Moray Firth FU 9	<b>0.091 – 0.118</b>	<b>0.118 – 0.118</b>	Moray Firth FU 9	<b>FMSY lower - FMSY</b>	<b>FMSY - FMSY upper</b>

### *Motivazione*

*Il fatto di sancire il principio per il calcolo degli intervalli di valore permette maggiore flessibilità nell'adeguamento di questi ultimi ai più recenti e migliori pareri scientifici disponibili. Se gli intervalli di valore, come proposto dalla Commissione europea, sono espressi in cifre, queste sono stabilite sulla base dei pareri scientifici attuali e potrebbero essere modificate solo nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. Inoltre, è più chiaro e più preciso definire gli stock sulla base delle zone, sottozone e divisioni CIEM.*

## **Emendamento 77**

### **Proposta di regolamento Allegato 2**

#### *Testo della Commissione*

##### Allegato II

#### VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE

(di cui all'articolo 7)

#### 1. Gruppo 1

Stock	Valore di riferime nto della biomass a minima dello stock riprodutt ore (in tonnellat e) (MSY Btrigger )	Valore di riferime nto della biomass a limite (in tonnellat e) (Blim)
-------	--	--

#### *Emendamento*

##### Allegato II

#### VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE

(di cui all'articolo 7)

#### 1. Gruppo 1

Stock	Valore di riferime nto della biomass a minima dello stock riprodutt ore (in tonnellat e) (MSY Btrigger )	Valore di riferime nto della biomass a limite (in tonnella te) (Blim)
-------	--	--

				<b>Colonna A</b>	<b>Colonna B</b>
Merluzzo bianco <i>del Mare del Nord</i>	165 000	118 000	Merluzzo bianco <i>nella sottozona IV e nelle divisioni VIIId e IIIa ovest</i>	165 000	118 000
Eglefino	88 000	63 000	Eglefino <i>nella sottozona IV e nelle divisioni VIa e IIIa ovest</i>	88 000	63 000
Passera <i>del Mare del Nord</i>	230 000	160 000	Passera di mare <i>nella sottozona IV e nella divisione IIIa</i>	230 000	160 000
Merluzzo carbonaro	<b>200 000</b>	106 000	Merluzzo carbonaro <i>nelle sottozone IV e VI e nella divisione IIIa</i>	<b>150 000</b>	106 000
Sogliola <i>del Mare del Nord</i>	37 000	26 300	Sogliola <i>nella sottozona IV</i>	37 000	26 300
Sogliola <i>del Kattegat</i>	2 600	1 850	Sogliola <i>nella divisione IIIa e nelle sottodivisi oni 22-24</i>	2 600	1 850
Merlano <i>del Mare del Nord</i>	da fissare	da fissare	Merlano <i>nella sottozona IV e nella divisione</i>	da fissare	da fissare

			<i>VIIId</i>		
			<i>Rana pescatrice nella divisione IIIa e nelle sottozone IV e VI</i>	<i>da fissare</i>	<i>da fissare</i>
			<i>Gambero boreale nelle divisioni IVa est e IIIa</i>	<i>da fissare</i>	<i>da fissare</i>
2. Gruppo 2			2. Gruppo 2		
Unità funzionali di scampo (FU)	Valore di riferimento dell'abbondanza minima (in milioni) (Abundancebuffer)	Valore di riferimento dell'abbondanza limite (in milioni) (Abundancelimit)	Unità funzionali di scampo (FU)	Valore di riferimento dell'abbondanza minima (in milioni) (Abundancebuffer)	Valore di riferimento dell'abbondanza limite (in milioni) (Abundancelimit)
				<i>Colonna A</i>	<i>Colonna B</i>
Divisione IIIa FU 3 e 4	non specificato	non specificato	Divisione IIIa FU 3 e 4	non specificato	non specificato
Farn Deeps FU 6	999	858	Farn Deeps FU 6	999	858
Fladen Ground FU 7	3 583	2 767	Fladen Ground FU 7	3 583	2 767
Firth of Forth FU 8	362	292	Firth of Forth FU 8	362	292
Moray Firth FU 9	262	262	Moray Firth FU 9	262	262

## Motivazione

*Ai fini della chiarezza dei riferimenti alle colonne A e B dell'allegato II, è necessario che dette colonne siano anche chiaramente denominate in questo modo. Inoltre, è più chiaro e più preciso definire gli stock sulla base delle zone, sottozone e divisioni CIEM.*

### Emendamento 78

#### Proposta di regolamento Allegato II bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Allegato II bis*

*Specie vietate*

- a) Razza stellata (*Amblyraja radiata*);*
- b) le seguenti specie di pesce sega:*
  - i) pesce sega dal rostro lungo (*Anoxypristis cuspidata*);*
  - ii) pesce sega nano (*Pristis clavata*);*
  - iii) pesce sega dai denti piccoli (*Pristis pectinata*);*
  - iv) pesce sega comune (*Pristis pristis*);*
  - v) pesce sega verde (*Pristis zijsron*);*
- c) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*);*
- d) complesso di specie (*Dipturus cf. flossada* e *Dipturus cf. intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*);*
- e) sagri nano (*Etmopterus pusillus*) nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV e della divisione CIEM IIIa;*
- f) manta della barriera corallina (*Manta alfredi*);*
- g) manta gigante (*Manta birostris*);*
- h) le seguenti specie di mobule:*
  - i) diavolo di mare (*Mobula mobular*);*
  - ii) *Mobula rochebrunei*;*
  - iii) diavolo di mare coda spinosa*



- (Mobula japonica)*;
- iv) *diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni)*;
- v) *diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee)*;
- vi) *razza di Munk (Mobula munkiana)*;
- vii) *diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana)*;
- viii) *diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii)*;
- ix) *diavolo di mare minore (Mobula hypostoma)*;
- i) *razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa*;
- j) *pesci violino (Rhinobatidae)*;
- k) *squadro (Squatina)*;
- l) *salmone atlantico (Salmo salar) e trota di mare (Salmo trutta) nella pesca praticata con reti trainate nelle acque situate oltre il limite di sei miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri nelle sottozone CIEM II e IV (acque dell'Unione)*;
- m) *femmine mature dell'aragosta (Palinuridae spp.) e femmine mature dell'astice (Homarus gammarus), salvo se utilizzate a fini di ripopolamento diretto o trapianto.*

#### *Motivazione*

*La proposta di regolamento sulle misure tecniche (COM(2016)0134 final) elenca le specie vietate di cui all'allegato 1. Poiché la presente proposta è attualmente in fase di discussione, la relatrice ritiene necessario fornire una definizione più dettagliata delle "specie vietate" di cui all'articolo 2, punto 7, del presente regolamento. Sono state pertanto riprese le specie vietate elencate nella proposta di regolamento recante misure tecniche che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.*

## MOTIVAZIONE

### 1) Il contesto della proposta della Commissione

Il regolamento di base considera i piani pluriennali strumenti prioritari per uno sfruttamento pluriennale sostenibile delle risorse biologiche marine. I piani pluriennali sono intesi a rispondere alle specificità delle varie attività di pesca.

I piani pluriennali rappresentano la base per i piani in materia di rigetti in mare, che specificano l'obbligo di sbarco per alcuni stock e talune attività di pesca e consentono eccezioni.

Il piano per il Mar Baltico rappresenta il primo piano pluriennale adottato a norma del regolamento di base. Benché esso sia considerato un modello per i piani pluriennali di altre zone marine, occorre tuttavia tener conto delle peculiarità delle varie attività (e zone) di pesca.

La valutazione d'impatto sulla quale si basa la proposta della Commissione per il piano pluriennale in esame (di seguito il "piano per il Mare del Nord") formula, tra l'altro, i seguenti obiettivi (pag. 31):

riduzione del mancato sfruttamento delle possibilità di pesca ("underfishing")  
tramite gli intervalli di valori  $F(MSY)$

misure di salvaguardia per l'approccio precauzionale

agevolazione dell'applicazione dell'obbligo di sbarco

quadro per l'attuazione della regionalizzazione

La proposta della Commissione si riferisce solo agli stock demersali, dal momento che la loro gestione è molto diversa da quella degli stock pelagici e industriali.

### 2) Contenuto della proposta

#### Struttura e campo di applicazione

In linea di massima, la Commissione riprende la struttura del piano per il Mar Baltico. Alcuni passaggi sono stati modificati o omessi.

La proposta si concentra sull'attività di pesca multispecifica di stock demersali nel Mare del Nord. Non include quindi le interazioni biologiche tra stock, poiché non è ancora possibile modellarle adeguatamente dal punto di vista scientifico. Nel settore della pesca multispecifica può verificarsi il fenomeno delle specie a contingente limitante ("choke species").

In questo contesto, la Commissione ha integrato nella sua proposta il concetto di intervalli di valori. Questi intervalli sono volti a fornire una certa flessibilità in relazione al problema delle specie a contingente limitante.

La Commissione divide gli stock demersali in sette gruppi. Questa classificazione si basa su determinati criteri, ad esempio l'esistenza di totali ammissibili di catture (di seguito "TAC").

La Commissione introduce la nozione di abbondanza minima (Abundancebuffer), messa a punto dal Consiglio consultivo per il Mare del Nord. Si tratta di una nozione più sostenibile di quella di abbondanza limite (Abundance limit), messa a punto dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

### **Coerenza e meccanismi**

Mentre i pareri scientifici e i calcoli degli stock riguardano generalmente le cosiddette zone CIEM, che si basano su conoscenze e dati biologici e che nel corso del tempo possono essere adeguate alle dinamiche degli stock, i TAC sono unità di gestione statiche rispetto alle zone CIEM. Ciò si traduce in una discrepanza tra le unità di popolazione e di gestione.

Per quanto concerne la suddivisione in gruppi scelta dalla Commissione, occorre tener conto del fatto che alcuni stock assegnati al gruppo 3 hanno anche i livelli di riferimento del gruppo 1. Tuttavia, poiché questi stock si trovano soprattutto nel Nord Atlantico, vengono ripresi i livelli di riferimento del futuro piano pluriennale per l'Atlantico nord-occidentale. Ciò significa che questi stock sono inclusi nel gruppo 7 del piano per il Mare del Nord.

Dietro il gruppo 7 c'è l'idea di base secondo cui, se la struttura sarà mantenuta, nei piani pluriennali che seguiranno per le altre zone gli stock con intervalli di valori  $F_{MSY}$  saranno inclusi nel gruppo 1.

La proposta della Commissione include il merlano nel gruppo 1. Il parere del CIEM riguardo a una richiesta specifica di intervalli di valori non include ancora intervalli di valori per il merlano, e l'allegato I pertanto non ne stabilisce. Secondo la Commissione, il merlano è stato integrato nel gruppo 1 perché ci si attende che in un prossimo futuro siano disponibili informazioni sugli intervalli di valori. La prossima versione del parere del CIEM includerà anche valori aggiornati per l'eglefino.

La relatrice è stata informata che i gruppi da 3 a 6 includono tutte le specie di razza. Il gruppo 3 comprende inoltre il merluzzo bianco del Kattegat.

Con gli emendamenti presentati, la relatrice ha cercato di rendere coerente e univoca la designazione delle zone. Per questo motivo ha modificato la denominazione proposta di "Mare del Nord", chiarendo che la divisione CIEM IIIa si riferisce sia allo Skagerrak sia al Kattegat, mentre la divisione IIIa ovest si riferisce solo allo Skagerrak.

Per l'Atlantico e il Mare del Nord, i TAC vengono determinati anche per le acque dell'Unione della divisione IIa. La proposta della Commissione menziona questa zona all'articolo 1, ma non nelle definizioni dei singoli gruppi all'articolo 2. La relatrice ritiene che questa zona non debba essere inclusa nei calcoli degli stock del CIEM.

I gruppi 1 e 2 possono essere modificati solo mediante la procedura legislativa ordinaria, e ciò vale anche per gli intervalli di valori previsti per questi gruppi nell'allegato. Al contrario, al gruppo 3 possono essere assegnati altri stock, qualora il Consiglio fissi dei TAC per detti stock. In questo caso, lo stock sarebbe escluso dal gruppo 5. Il caso contrario può verificarsi ogni volta che il Consiglio decide di abolire un TAC. In questo caso, lo stock passerebbe dal gruppo 3 al gruppo 5.

Mentre il piano per il Mar Baltico prevede atti delegati solo per le specie oggetto di catture

accessorie, la proposta per il Mare del Nord prevede che la Commissione possa adottare "misure specifiche di conservazione" (articolo 9) per vari gruppi e per una grande quantità di specie.

### **3) Posizione della relatrice**

La relatrice ha apportato modifiche alla proposta per chiarire determinati aspetti, adeguare il testo a testi vigenti quali il regolamento di base e il piano per il Mar Baltico e introdurre flessibilità per quanto concerne le conoscenze scientifiche più aggiornate.

#### **Pesca multispecifica, intervalli di valori e flessibilità**

Gli intervalli di valori sono stati già introdotti dal piano per il Mar Baltico. La relatrice ha scelto di riprendere l'approccio basato sugli intervalli di valori contenuto nel piano per il Mar Baltico, principalmente a causa della pesca multispecie praticata nel Mare del Nord e del problema delle choke species.

Gli intervalli di valori consentono flessibilità nella determinazione dei TAC. Ulteriori strumenti di flessibilità sono già sanciti nel regolamento di base. Tra di essi rientra il fatto che, nella ripartizione dei contingenti, gli Stati membri tengono conto della composizione delle catture. La relatrice incoraggia la Commissione ad agire in tal senso e ritiene che, per evitare una sottoutilizzazione dei contingenti, si dovrebbero inoltre innanzitutto sfruttare le possibilità di scambio dei contingenti e si dovrebbe aumentare la selettività. Secondo la Commissione, gli Stati membri non hanno ancora applicato la flessibilità interspecie, ambito dove esiste ancora un potenziale per ridurre le situazioni di choke species. L'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento di base menziona, tra l'altro, lo scambio di possibilità di pesca con paesi terzi per garantire l'uso sostenibile degli stock condivisi con paesi terzi.

Il calcolo dei limiti superiori degli intervalli di valori eseguito dal CIEM si basa sulla cosiddetta "norma raccomandata" dal CIEM, che include un meccanismo concreto nel caso in cui lo stock scenda sotto una certa soglia. L'applicazione di limiti superiori è giustificata solo se si rispetta la norma raccomandata CIEM. Per questo motivo, la relatrice chiarisce questo nesso logico nell'articolato.

La legislazione nell'ambito della PCP dovrebbe essere basata sui migliori pareri scientifici disponibili. Ciò significa anche che la legislazione dovrebbe offrire la flessibilità necessaria per poter reagire alle nuove conoscenze scientifiche. La relatrice preferisce che negli allegati si sancisca tale principio, piuttosto che indicare cifre concrete.

#### **Migliori pareri scientifici disponibili**

Già durante i negoziati sul piano per il Mar Baltico è stato discusso il tema dei "migliori pareri scientifici disponibili". La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare utilizza questa nozione all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), mentre il regolamento di base la cita, ad esempio, all'articolo 3, lettera c). Non esiste una definizione di tale nozione. La pratica comune è basare i testi legislativi sui pareri del CIEM.

Soprattutto nel contesto dei negoziati sulle possibilità di pesca per il Mar Baltico nel 2017, è emerso chiaramente che va specificato il significato dell'espressione "migliori pareri scientifici disponibili". Per questo motivo, la relatrice introduce una definizione che prevede

che, prima della loro utilizzazione, i pareri scientifici siano pubblicati e valutati.

## **Brexit e Norvegia**

Il piano deve creare una buona base di lavoro per la gestione futura con i paesi terzi. In proposito vanno sfruttate pienamente le possibilità indicate all'articolo 33 del regolamento di base. È necessaria pertanto una rapida messa a punto del piano per il Mare del Nord.

## **Altri temi**

Nella proposta della Commissione il gruppo 6 riguarda l'elenco delle specie vietate attualmente figuranti all'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio. La relatrice propone che, nel testo in esame, si faccia riferimento a un elenco meno flessibile, così come ha fatto la Commissione stessa nella sua attuale proposta concernente le misure tecniche. Inoltre, un tale elenco escluderebbe che in tale gruppo rientrino stock con un TAC pari a zero.

La valutazione d'impatto è stata eseguita quando è entrato in vigore il primo piano in materia di rigetti in mare per le specie demersali del Mare del Nord. Secondo la Commissione, l'esperienza acquisita in un anno con il piano in materia di rigetti non incide sui presupposti di base della valutazione d'impatto. La relatrice terrà conto dell'imminente valutazione dell'attuazione nell'ambito dei futuri lavori su questo piano.

La flessibilità introdotta con i piani pluriennali, mediante la regionalizzazione e gli atti delegati, non deve far sì che il Parlamento europeo non sia in grado di svolgere la sua funzione di controllo.

Il piano per il Mar Baltico prevede all'articolo 17 un sostegno attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca, qualora l'arresto dovesse essere necessario per conseguire gli obiettivi del piano. La relatrice riprende testualmente tale disposizione.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock			
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	3.8.2016			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	PECH 12.9.2016			
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	DEVE 12.9.2016	BUDG 12.9.2016	ENVI 12.9.2016	REGI 12.9.2016
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	DEVE 18.8.2016	BUDG 31.8.2016	ENVI 31.8.2016	REGI 8.9.2016
<b>Relatori</b> Nomina	Ulrike Rodust 15.9.2016			
<b>Esame in commissione</b>	11.10.2016	9.11.2016	25.1.2017	22.3.2017
	30.5.2017			
<b>Approvazione</b>	12.7.2017			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	13 4 7		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	José Blanco López, Ole Christensen, John Flack, Jens Gieseke, Julie Girling, Anja Hazekamp, Czesław Hoc, Maria Lidia Senra Rodríguez			
<b>Deposito</b>	18.7.2017			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>13</b>	<b>+</b>
ALDE	António Marinho e Pinto, Norica Nicolai
ECR	John Flack, Julie Girling, Peter van Dalen
ENF	Sylvie Goddyn
PPE	Alain Cadec
S&D	Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

<b>4</b>	<b>-</b>
GUE/NGL	Anja Hazekamp
Verts/ALE	Marco Affronte, Ian Hudghton, Keith Taylor

<b>7</b>	<b>0</b>
GUE/NGL	Maria Lidia Senra Rodríguez
PPE	Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti